

FVOE: il fascicolo virtuale dell'operatore economico obbligatorio dal 9 novembre

9 novembre 2022 - di [Francesca Ressa](#)

FVOE obbligatorio per partecipare ai bandi di gara: consente alle PA di verificare i requisiti per la partecipazione. Ecco come si utilizza

Dal 25 ottobre 2022 è operativo, presso la Banca Dati ANAC, il nuovo sistema di registrazione dei requisiti delle stazioni appaltanti: parliamo del **Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)** che sostituirà l'attuale AVCPass e sarà **obbligatorio dal 9 novembre 2022**, ossia 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della **delibera n. 464 del 27 luglio 2022** (disponibile in allegato).

Fascicolo virtuale dell'operatore economico: cos'è

Il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) è il documento in cui sono contenuti tutti i dati degli operatori economici riguardanti la loro partecipazione alle gare e il relativo esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica (attraverso la Banca dati nazionale) dei contratti pubblici e dell'assenza di motivi di esclusione, di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, dell'attestazione di cui all'articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo codice.

Il FVOE è regolamentato dall'art. 81, comma 2 e 4, del Codice appalti ([dlgs n. 50/2016](#)) e si colloca tra le misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal [PNRR](#) e dal [dl n. 77/2021](#), che ne ha affidato la realizzazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ottica della digitalizzazione dei controlli sugli operatori economici che operano negli appalti pubblici.

In pratica, mediante il FVOE sono effettuate le verifiche ed i controlli del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento e del loro mantenimento nonché della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione.

Sostituisce il precedente sistema AVCPass.

Per essere sicuro di seguire correttamente tutte le procedure di gara e per stilare correttamente i capitolati secondo le disposizioni previste dal codice, ti consiglio di affidarti ad uno specifico [software per capitolati speciali d'appalto](#) e modulistica edilizia.

Per avere capitolati sempre aggiornati al Codice Appalti (dlgs n. 50/2016) e ai nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM), puoi provare gratis per 30 giorni il programma.

FVOE: scopi e finalità

Lo scopo principale del Fascicolo è di consentire alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un'altra stazione appaltante per verificare l'ammissione o meno dell'operatore economico alla gara, al fine di velocizzare l'attività di verifica dei requisiti generali.

Altro obiettivo è quello di ridurre gli oneri in capo agli operatori economici e non riprodurre, quindi, per ogni procedura di gara le certificazioni a comprova dei requisiti posseduti.

In pratica, con il nuovo sistema, si tende a rendere quasi automatizzata la verifica dei requisiti.

FVOE: le novità rispetto all'AVCPass

Il Fascicolo, istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, costituisce certamente un'evoluzione del sistema attuale AVCPass. Tra le principali novità, rispetto al precedente sistema, si ha che:

- la verifica dei requisiti non si ferma alla fase di aggiudicazione ma viene estesa alla fase di esecuzione e dunque al **mantenimento dei requisiti da parte di chi si è aggiudicato la gara** e di eventuali subappaltatori;
- il Fascicolo verrà utilizzato **per tutte le procedure di affidamento**; tuttavia, ai sensi dell'art. 2 della delibera Anac n. 464/2022, **per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro, l'utilizzo del sistema è facoltativo** previa acquisizione di un CIG ordinario;
- verrà istituito **l'Elenco degli operatori economici già verificati**; attraverso questo elenco una stazione appaltante che sta aggiudicando una gara può osservare se un determinato operatore economico risulta già stato verificato in una precedente gara.

FVOE: cosa si può effettuare

Mediante il FVOE è possibile effettuare:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici (ricordiamo che per le procedure di importo inferiore a 40.000 euro l'utilizzo del sistema è facoltativo, previa acquisizione di un CIG ordinario);
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti.

FVOE: cosa consente alle stazioni appaltanti e agli operatori economici

Il Fascicolo consente:

- alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web e i servizi di interoperabilità con gli Enti Certificanti, l'acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici;
- agli operatori economici, tramite apposite funzionalità, l'inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico;
- il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei termini di validità temporale degli stessi; la validità temporale delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale è stabilita convenzionalmente in 120 giorni, ove non diversamente indicato;
- il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell'esito delle verifiche effettuate sul possesso dei requisiti per la partecipazione ad altre procedure di affidamento e l'accesso ai documenti a comprova, nel limite di validità temporale di cui sopra.

FVOE: documentazione a comprova dei requisiti generali

Tra i dati che provano il possesso dei requisiti per poter partecipare ad un appalto, messi a disposizione della stazione appaltante attraverso il Fascicolo si ha:

- la Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
- il certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
- l'Anagrafe delle sanzioni amministrative, fornita dal Ministero della Giustizia;
- il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, fornito dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
- la Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall'Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
- la Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno.

FVOE: la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione

Il Fascicolo, ricordiamo, contiene tutti i dati affinché l'operatore economico possa partecipare ai bandi di gara; è pertanto obbligatoria la **verifica sull'assenza dei motivi di esclusione** in base al Codice dei Contratti, attraverso la Banca dati ANAC.

In particolare, attraverso la consultazione del FVOE si effettua:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice dei contratti pubblici;
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84 del codice;
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

FVOE: come si utilizza

Questi i passi operativi:

- la stazione appaltante/ente aggiudicatore, tramite il Responsabile del Procedimento abilitato, acquisisce il CIG per ciascuna procedura di affidamento, indicando il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;
- l'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- in caso di ricorso all'avvalimento ex articolo 89 del Codice, l'impresa ausiliaria acquisisce il PASSOE che è incluso nel documento di partecipazione da parte dell'operatore economico;
- in caso di ricorso al subappalto ex articolo 105 del Codice, l'impresa subappaltatrice produce il PASSOE con le modalità di cui alla lett. b). L'aggiudicatario, contestualmente alla trasmissione della dichiarazione di cui al comma 7 del succitato articolo, genera il PASSOE relativo al rapporto di subappalto al fine di consentire alla stazione appaltante le verifiche dell'impresa subappaltatrice.

Delibera ANAC 27 luglio 2022, n. 464

Disponibile, in allegato, la delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale (la n. 249 del 24 ottobre 2022) di adozione del provvedimento di attuazione dell'articolo 81, comma 2, del dlgs n. 50/2016, che fornisce le indicazioni operative per l'avvio del Fascicolo. In particolare:

- individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- disciplina i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento della Banca dati;
- indica le regole tecniche e le modalità operative del FVOE;
- descrive il meccanismo del riutilizzo dei documenti e delle verifiche e della lista degli operatori economici verificati.

[DELIBERA ANAC 27 LUGLIO 2022, N. 464](#)